Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/466

6.3.2025

RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/466 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2025

sull'attuazione degli obiettivi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nel 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas ha introdotto obiettivi minimi vincolanti di stoccaggio del gas al fine di migliorare la sicurezza energetica e la resilienza dell'Unione. L'attuazione di tali obiettivi è stata determinante per salvaguardare la disponibilità di gas, soprattutto durante i periodi di grande domanda di gas e di volatilità e incertezza del mercato, come dimostra il fatto gli impianti di stoccaggio del gas nell'UE hanno raggiunto livelli di riempimento pari o superiori al 90 % prima di ognuna delle ultime tre stagioni invernali. Il 30 % del gas consumato in inverno nell'UE continua a provenire dagli impianti di stoccaggio, che offrono anche flessibilità al sistema elettrico.

(2) La situazione sul mercato europeo del gas è notevolmente migliorata dal 2022, sebbene persista l'esposizione alla volatilità dei prezzi, dovuta in particolare alla quota più elevata di GNL nel mix energetico europeo e all'aumento della concorrenza mondiale per le relative forniture nell'attuale contesto geopolitico.

(3) Da novembre 2024 sul mercato europeo i contratti per le forniture di gas nell'estate 2025 sono più costosi rispetto a quelli per le forniture durante l'inverno 2025/26 (differenziale negativo di prezzo estivo-invernale) e di conseguenza gli incentivi commerciali a stoccare gas per il prossimo inverno sono minori rispetto alle precedenti stagioni di riempimento.

(4) Al tempo stesso, nonostante la domanda di gas in Europa sia diminuita quasi del 20 % dal 2022, i livelli di stoccaggio del gas alla fine della stagione di riscaldamento 2025 si preannunciano più bassi che negli ultimi due anni, seppur simili ai livelli medi di riempimento precedenti alla crisi [2] e notevolmente al di sopra dei livelli del 2022. I volumi iniettati durante l'estate per riempire gli impianti di stoccaggio in vista della stagione invernale 2025/26 dovranno quindi essere superiori rispetto alle due stagioni precedenti.

(5) In questo contesto volatile e complesso è fondamentale preservare il ruolo essenziale degli impianti di stoccaggio del gas nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, mantenendo l'obiettivo di riempimento obbligatorio al 1° novembre. Allo stesso tempo, concedendo agli Stati membri sufficiente flessibilità per riempire gli impianti di stoccaggio durante la stagione estiva a condizioni di acquisto ottimali si ridurrà lo stress cui è sottoposto il sistema e si eviteranno distorsioni del mercato nelle circostanze attuali.

(6) Altrettanto importante in questo contesto è astenersi dall'adottare misure nazionali che potrebbero incidere negativamente sul mercato del gas o sulla sicurezza energetica di un altro Stato membro o dell'Unione europea. Ove esistano entità incaricate di dare attuazione agli obblighi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, queste dovrebbero perseguire una strategia di negoziazione prudente, onde evitare impatti deleteri significativi sui mercati a pronti e dei derivati.

(7) Le disposizioni attualmente in vigore in materia di stoccaggio del gas, nello specifico gli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], cessano di applicarsi a dicembre 2025.

[1] GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj.
[2] Livelli medi di riempimento alla fine della stagione invernale del gas (1° aprile) per gli anni dal 2017 al 2021.
[3] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

(8) Ne consegue che la flessibilità necessaria per riempire gli impianti di stoccaggio nel corso di tutto il 2025 dev'essere ricercata all'interno del quadro legislativo esistente. Orientamenti su come individuare e applicare le disposizioni di flessibilità previste dal quadro legislativo vigente possono aiutare gli Stati membri a coordinare meglio e impostare con intelligenza le proprie politiche di riempimento degli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno 2025/26,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. In sede di elaborazione e attuazione delle misure nazionali per conformarsi agli obblighi di stoccaggio, si raccomanda agli Stati membri di garantire che tali misure non falsino il mercato interno dell'energia né incidano negativamente sulla sicurezza energetica di altri Stati membri o dell'Unione; a tal fine si raccomanda loro di consultare il gruppo di coordinamento del gas (GCG). Un'azione coordinata è essenziale per mantenere l'integrità del mercato unico e garantire la sicurezza energetica in tutta l'Unione all'insegna dell'equità.

2. Si raccomanda agli Stati membri di riesaminare l'attuazione delle misure temporanee introdotte a sostegno delle traiettorie di riempimento e dell'obiettivo di riempimento al 1º novembre, considerandone in particolare gli impatti sul funzionamento del mercato interno dell'energia. Si raccomanda altresì agli Stati membri di tenere conto, in sede di elaborazione di tali misure, dell'impatto che esse sortiscono sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati dei derivati. Si raccomanda agli Stati membri di verificare che eventuali entità responsabili dell'attuazione delle strategie dispongano delle competenze necessarie in materia di negoziazione sui mercati energetici, ivi comprese le opportune strategie di copertura.

3. Si raccomanda agli Stati membri di tenere conto delle effettive condizioni del mercato ogniqualvolta prendano decisioni sulle misure relative al livello di riempimento degli impianti di stoccaggio nel corso dell'anno. In caso di scostamenti dalla traiettoria di riempimento, al momento di decidere in merito a possibili misure di esecuzione la Commissione concederà più flessibilità tenendo conto dell'andamento specifico del mercato del gas e degli effetti che questo potrebbe produrre sul raggiungimento degli obiettivi di riempimento.

4. A norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri che dispongono di una notevole capacità di stoccaggio sotterraneo e che sarebbero colpiti in modo sproporzionato dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo di riempimento relativo agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sul loro territorio possono stoccare un volume corrispondente al 35 % del loro consumo medio annuo nei cinque anni precedenti. Inoltre, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri con grandi infrastrutture di stoccaggio di GNL (oltre il 4 % del consumo nazionale medio di gas nei cinque anni precedenti) possono contabilizzare lo stoccaggio di GNL ai fini dell'obiettivo di riempimento al 1º novembre. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi di tali flessibilità.

5. Conformemente al regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate per conseguire l'obiettivo di riempimento al 1º novembre. Ciononostante la Commissione ricorda che l'articolo 6 bis, paragrafo 8, prevede una certa flessibilità quando uno Stato membro riscontra problemi tecnici, quali limitazioni dei gasdotti o problemi degli impianti di iniezione, in virtù della quale tale Stato membro può raggiungere l'obiettivo di riempimento entro il 1º dicembre. La Commissione può equiparare condizioni di mercato particolari, che portino a tassi di iniezione eccezionalmente bassi, a caratteristiche tecniche specifiche. Ciò non pregiudica l'obbligo dello Stato membro di addurre motivazioni valide e dettagliate circa l'impossibilità di conformarsi appieno all'obiettivo obbligatorio.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione